

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

Doc. XVI  
n. 1

## RELAZIONE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(RELATORE ROBUSTI)

SUI

**PROBLEMI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1994, N. 727, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24 FEBBRAIO 1995, N. 46, PER IL RIENTRO DELLA PRODUZIONE LATTIERA NELLA QUOTA COMUNITARIA**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 1995

---

*a conclusione di una procedura d'esame della materia, svolta, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, nelle sedute del 3, 9, 16, 17 maggio e conclusa il 18 maggio con l'approvazione del testo della relazione*

---

ONOREVOLI SENATORI. - La 9ª Commissione permanente (agricoltura e produzione agroalimentare), in esito ad una procedura d'esame - ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento - dei problemi connessi all'attuazione del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria, svoltasi nelle sedute del 3, 9, 16, 17 e 18 maggio 1995, ha approvato per questa onorevole Assemblea la relazione, che di seguito si riporta.

1. Con riferimento al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, recante norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria, ed alle modifiche ad esso apportate in sede di conversione l'Ente per gli interventi nel mercato agricolo ha emanato - con lettera protocollo 2630/b, indirizzata agli assessorati competenti delle Regioni e delle Province autonome ed alle organizzazioni di categoria - una propria circolare (n. 4 del 31 marzo 1995) per l'avvertita necessità di «fornire alle Amministrazioni e agli operatori interessati alcuni chiarimenti ed indicazioni».

2. Al riguardo la Commissione rileva anzitutto che l'attribuire ad una circolare carattere precettivo nei confronti di terzi estranei alla Pubblica Amministrazione (nella fattispecie acquirenti e produttori lattiero-caseari) è contrario al fondamentale principio della gerarchia delle fonti di diritto, sancito nel nostro ordinamento.

3. Sul piano dei contenuti, la circolare stravolge l'istituto dell'autocertificazione ed il suo ambito di applicazione, così come voluti dal legislatore con l'articolo 2-bis del predetto decreto introdotto in sede di conversione, che così recita: «1. In ogni

caso di contenzioso e nelle more dell'accertamento definitivo delle posizioni individuali è consentito autocertificare le produzioni ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. - 2. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, gli acquirenti sono autorizzati a considerare i quantitativi autocertificati di cui al comma 1 del presente articolo».

Contrariamente alla lettera ed allo spirito di tali norme, nella circolare si dà una interpretazione restrittiva del concetto di contenzioso, limitandolo ai ricorsi in sede giurisdizionale ed escludendo quelli in sede amministrativa.

Per di più - sminuendo la rilevanza dello strumento di autocertificazione (e della piena responsabilità civile e penale del soggetto) introdotto dal legislatore a tutela dei produttori lattiero-caseari - nella circolare si trasforma in una facoltà quello che è un preciso obbligo di legge per gli acquirenti, che sono tenuti ad accettare l'autocertificazione stessa.

4. Per quanto riguarda l'articolo 2, comma 2-bis, dello stesso decreto (attribuisce - ai produttori che hanno ottenuto, prima della entrata in vigore della legge 26 novembre 1992 n. 468, l'approvazione di un piano di sviluppo o di ampliamento zootecnico - la possibilità di chiedere l'assegnazione di una quota corrispondente all'obiettivo di produzione indicato nel piano medesimo), non appare corretta l'indicazione, nella circolare, del dato di produzione media nazionale per lattifera di kg. 4.537, ritenendosi più significativo e giustificato il ricorso alla produzione media provinciale.

5. Ciò premesso e tenuto conto dei chiarimenti forniti circa la piena validità dei ricorsi amministrativi sia singoli che cumulativi, la Commissione ritiene necessario impegnare il Governo ad assicurare,

---

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

in sede di attuazione del citato decreto n. 727 del 1994 convertito dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46:

a) il rispetto dell'obbligo degli acquirenti di accettare, senza l'ulteriore documentazione richiesta nella circolare, l'autocertificazione dei produttori;

b) l'adozione del dato di produzione media provinciale per capo lattifero ai fini dell'attribuzione delle quote ai produttori a seguito dell'approvazione dei piani di miglioramento.

ROBUSTI, *relatore*

